



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 487

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 3 agosto 2011

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 3

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria Pag. 6

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri):

Plenaria » 41

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria Pag. 47

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (antimeridiana) » 49

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128) » 50

Plenaria (pomeridiana) » 50

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 53

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 125) » 54

12^a - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 149) » 55

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 56

ERRATA CORRIGE Pag. 60

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 3 agosto 2011

Plenaria

93ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 241 del 6 luglio 2011

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che in data 2 agosto 2011 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Camera dei deputati con ricorso n. 7 depositato il 17 maggio 2011 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 241 del 6 luglio 2011, depositata in cancelleria il successivo 22 luglio.

L'ordinanza di ammissione del conflitto, unitamente al ricorso introduttivo, è stata notificata al Senato in data 1° agosto 2011.

Il Presidente del Senato ha pertanto deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa all'eventuale costituzione in giudizio del Senato nel predetto conflitto di attribuzioni affinché la stessa riferisca all'Assemblea.

Ricorda che, con ricorso depositato il 17 maggio 2011, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano in quanto, in primo luogo, non spettava al Procuratore della Repubblica esperire indagini nei confronti del deputato Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri in carica, nonché procedere alla richiesta di giudizio immediato in relazione al contestato delitto di concussione, omettendo di trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali, ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in tal modo precludendo alla Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, e comunque senza dare la dovuta comunicazione alla Camera di appartenenza. In secondo luogo, non spettava al GIP procedere in via ordinaria ed emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, né affermare la natura non ministeriale del delitto contestato, anche in questo caso omettendo di trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali, con le conseguenze sopra esplicitate, e comunque senza fornire comunicazioni alla Camera dei deputati.

Dopo aver citato alcuni precedenti, il Presidente sottolinea che la prassi sembra essere nel senso che – quando un conflitto è sollevato da una Camera in materia di attribuzioni costituzionali con riferimento a reati ministeriali – anche l'altro ramo del Parlamento in genere decide di costituirsi e di intervenire in giudizio davanti alla Consulta. Propone, pertanto, che la Giunta riferisca all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Milano.

Su richiesta del senatore CASSON (*PD*), il PRESIDENTE fornisce chiarimenti sui termini entro i quali il Senato potrà costituirsi in giudizio.

Sullo svolgimento dei lavori intervengono i senatori SANNA (*PD*), LEDDI (*PD*), ADAMO (*PD*), LEGNINI (*PD*), ORSI (*PdL*), MAZZA-TORTA (*LNP*) e SARRO (*PdL*) e il Presidente BALBONI.

Il senatore SANNA propone di proseguire l'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La proposta formulata dal senatore Sanna viene posta ai voti e respinta.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA GIUNTA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza della Giunta, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per stabilire le modalità del seguito dell'esame della

proposta di costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati.

VERIFICA DEI POTERI

Circoscrizione Estero

Su richiesta del senatore SANNA (*PD*), il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 3 agosto 2011

Plenaria

107^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (n. 373)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) fa presente che alla proposta di parere presentata dall'opposizione e pubblicata in allegato alla seduta di ieri, deve essere aggiunta la firma della senatrice Incostante, che mancava per un errore materiale.

I relatori, presidenti VIZZINI (*PdL*) e BERSELLI (*PdL*), illustrano una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Il senatore DE SENA (*PD*) propone di integrare lo schema di parere proposto dai relatori, in primo luogo con un'osservazione riguardante la documentazione antimafia. In proposito, rileva che il nuovo regime delle

verifiche si avvarrà dello strumento della banca dati unica nazionale e si chiede perché debba mantenersi una distinzione in base alla soglia dell'apalto, nel momento in cui lo strumento della banca dati è concepito soprattutto in funzione dell'accelerazione delle procedure di rilascio. Inoltre, la delega non prevede un'articolazione delle fasce né chiede di riprodurre il regime previgente che ha dato prova di scarsa efficacia. Pertanto, si dovrebbe prevedere una soglia unica alla quale associare lo strumento della comunicazione, stabilendo in tutti gli altri casi l'obbligo dell'informazione ed eliminando la soglia entro la quale non si prevede alcun tipo di documentazione antimafia.

Inoltre, a suo avviso, si dovrebbe precisare direttamente nello schema di decreto delegato, e non nel regolamento che definirà le modalità di funzionamento della banca dati, che il rilascio dell'informazione può essere conseguito immediatamente solo per i soggetti d'impresa già censiti senza evidenze ostative nell'anagrafica della banca dati. Nel caso contrario, cioè di soggetto nuovo o non censito, si dovrà prevedere un esito che attesti la non presenza nella banca dati e che non corrisponda a una liberatoria, in modo da evitare tentativi di aggiramento del sistema informatico.

Infine, a suo avviso, l'intendimento di abolire le informazioni interdittive atipiche richiede un maggiore approfondimento. Esse, infatti, possono fondarsi anche su elementi che costituiscono solo indizi del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata. Si tratta di informazioni che possono arricchire il novero delle conoscenze in materia di imprese mafiose, le quali possono avere un effetto di deterrenza nei confronti sia delle imprese sia delle organizzazioni criminali.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), pur condividendo il contenuto della proposta di parere formulata dai relatori, annuncia la presentazione di una proposta del proprio Gruppo di parere contrario, nonché il voto contrario alla proposta di maggioranza, e ciò per ragioni di metodo. A ben vedere, infatti, la decisione del Governo di approvare definitivamente lo schema in esame nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri implica la volontà dell'Esecutivo di non dare seguito alle numerose osservazioni e considerazioni formulate dalle Camere.

Il senatore LUMIA (*PD*), dopo aver svolto talune considerazioni sugli effetti negativi derivanti dalla soppressione della certificazione antimafia atipica, si sofferma sull'articolo 38, il quale, nel prevedere la restituzione del bene definitivamente confiscato, risulta in contrasto con la giurisprudenza dominante e con l'intervenuta destinazione dei beni a fini sociali. Evidenti problemi, poi, pone l'articolo 56 nella parte in cui prevede che nel caso di restituzione per equivalente l'onere di pagamento sia a carico della amministrazione assegnataria del bene.

Il senatore CENTARO (*CN-Io Sud-FS*) concorda con il contenuto della proposta di parere formulata dai relatori. Ritiene non condivisibili le perplessità testé palesate con riguardo all'istituto della restituzione dei

beni definitivamente confiscati e che anzi la formulazione dello schema debba essere oggetto di considerazioni critiche di segno contrario a quelle espresse dal collega Lumia. A ben vedere infatti risulta inaccettabile che il titolare di un bene illegittimamente confiscato sia costretto, accertata l'illegittimità della confisca, ad accettare la restituzione per equivalente.

Il senatore PASTORE (*PdL*), pur sottolineando l'opportunità di pervenire a un'approvazione del parere proposto dai relatori nella seduta odierna, manifesta alcune riserve, già espresse in altre sedi, sul nuovo regime della documentazione antimafia, al quale vengono apportate alcune semplificazioni non condivisibili.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea il rischio, che attraverso la compilazione del codice antimafia, si determini un effetto inopportuno di abolizione della fattispecie penale. Inoltre, segnala che la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo sulla confisca ha fornito un'interpretazione diversa dalla legislazione italiana, in ragione del diverso rilievo che la Convenzione riconosce alla proprietà privata rispetto alla Costituzione italiana.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ritiene che il parere proposto dai relatori sia condivisibile. Esso tuttavia dovrebbe recepire alcune osservazioni espresse dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. In particolare, allo scopo di prevenire l'infiltrazione mafiosa e la sua connessione con i fenomeni corruttivi, è necessario rendere noti, con la massima trasparenza, tutti i dati relativi ad appalti, forniture e servizi, in modo da alimentare la banca dati presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, oltre a favorire l'accesso ai dati da parte della Direzione distrettuale antimafia e della Procura nazionale antimafia.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) condivide il tenore della proposta di parere formulata dai relatori, la quale recepisce anche i rilievi emersi nel corso della discussione. Si esprime favorevolmente anche all'integrazione della proposta con le considerazioni svolte dal senatore De Sena in relazione al rilascio della certificazione antimafia. Come rilevato dal senatore Li Gotti tale parere sembra *ab initio* destinato ad essere disatteso dall'Esecutivo, se si considera che lo schema in esame risulta già inserito all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri.

Il senatore DIVINA (*LNP*), anche a nome del proprio Gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori, esprimendo nel contempo apprezzamento per le finalità del provvedimento con il quale si intende assicurare sistematicità e organicità ad una materia di indubbio rilievo.

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (*PdL*), relatore, ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito e assicura che molte delle osservazioni emerse potranno essere recepite nella proposta di parere. Ricorda che lo schema di decreto legislativo ha ricevuto diverse critiche anche in occasione di alcuni convegni pubblici, in particolare per il mancato inserimento di importanti disposizioni, che tuttavia non potevano essere introdotte in quanto non previste dalla legge delega. Per la loro approvazione si dovrà ricorrere ad appositi disegni di legge ordinaria. All'uopo, potranno essere utilizzati i disegni di legge nn. 2494 e connessi, all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, per i quali in sede di Comitato ristretto, è stato elaborato un testo unificato che tiene conto dei contenuti di un ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.

Si svolge quindi un breve dibattito sulla questione afferente alla restituzione per equivalente dei beni definitivamente confiscati, nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), DELLA MONICA (*PD*) e CENTARO (*CN-Io Sud-FS*).

I RELATORI, recependo le osservazioni svolte dai senatori DE SENA (*PD*) e INCOSTANTE (*PD*), riformulano la proposta di parere, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti e approvata con il voto contrario del Gruppo dell'IdV e l'astensione del senatore Centaro.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 373

Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

osservato che:

1) lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione a due distinte deleghe contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 146, recante il piano straordinario contro le mafie. La prima delega, prevista dall'articolo 1, ha per oggetto l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, stabilendo per queste numerosi e specifici principi e criteri, disponendo invece per il contrasto alla criminalità organizzata un'attività di ricognizione, armonizzazione e coordinamento. La seconda delega, contenuta nell'articolo 2, prevede l'aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia, sulla base di una serie di specifici criteri;

2) l'unificazione dell'intera normativa antimafia è finalizzata a rendere coerente un sistema di norme formatosi negli anni attraverso una stratificazione di interventi legislativi alla quale ha corrisposto una costante attività della giurisprudenza che nel tentativo di dare coerenza all'intero sistema ha dovuto, con i limiti della funzione giudiziaria, colmare alcuni vuoti normativi;

3) la necessità di riportare ad unità la normativa antimafia è sentita dagli operatori della materia con particolare riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione in ragione ad una esigenza di adeguamento alle nuove tecniche di infiltrazione nel tessuto sociale attuate dalla criminalità organizzata;

4) i principi e criteri direttivi relativi al procedimento di prevenzione nonché alla materia penale consentono al legislatore delegato unicamente di porre in essere un'attività di ricognizione, armonizzazione e coordinamento che non consente di modificare sostanzialmente la normativa vigente;

5) con particolare riferimento alla materia penale, sia sostanziale che processuale, lo schema di decreto, anche in ragione di una portata innovativa limitata dei principi e criteri direttivi dettati dalla delega per tale materia, non appare essere esaustivo dell'intero sistema normativo antimafia;

6) i predetti principi e criteri direttivi hanno infatti una valenza di tipo ricognitivo/compilativa consistente: nella ricognizione ed armonizzazione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già

contenuta nei codici penale e di procedura penale; nel coordinamento della normativa stessa con le ulteriori disposizioni della legge delega e con la normativa di cui al comma 3 della legge stessa; nell'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea;

7) nonostante i limiti di contenuto sostanziale dei principi e criteri direttivi, il legislatore delegato, specie con riferimento alla possibilità di adeguare la normativa nazionale vigente a quella dell'Unione europea, potrebbe innovare l'ordinamento in maniera maggiormente significativa rispetto a quanto risulta invece dallo schema di decreto, recependo, ad esempio, la decisione quadro n. 783 del 2006 del Consiglio Europeo che rende possibile la confisca di quei beni che i mafiosi detengono in un Paese comunitario attraverso il meccanismo del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

8) all'intrinseca difficoltà di realizzare un corpo normativo esaustivo dell'intera normativa di contrasto alla mafia è fatto implicitamente riferimento nella stessa relazione di accompagnamento allo schema di decreto laddove si afferma che nel Libro I, recante disposizioni sulla criminalità organizzata, sono contenute soltanto le norme essenziali alla disciplina del fenomeno criminoso di tipo mafioso, sia per ciò che concerne il diritto sostanziale che per quanto riguarda la normativa processuale, con esclusione di tutte quelle disposizioni ritenute compiutamente e inscindibilmente integrate nel tessuto normativo preesistente, onde evitare di alterare eccessivamente la vigente sistemica codicistica e di creare problemi e difficoltà nell'interpretazione delle norme;

9) pur dato atto dei limiti dei principi e criteri direttivi di delega, non si può non evidenziare come la soluzione adottata potrebbe comportare notevoli problemi interpretativi nell'applicazione delle norme sostanziali che sono estrapolate dal contesto codicistico di riferimento nonché delle norme relative alle misure patrimoniali penali (sequestro e confisca) contenute in diverse disposizioni (articoli 7 e 8 del codice, articolo 12-*sexies* del decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge dalla legge n. 356 del 1992);

in relazione al Libro I, rilevato che:

10) per quanto diretto a contenere, secondo la sua intitolazione, le disposizioni relative ad una materia estremamente complessa come quella della criminalità organizzata di tipo mafioso, si compone di soli 10 articoli che riproducono: la formulazione dei tre reati tipici delle organizzazioni mafiose (associazioni per delinquere di tipo mafioso, anche straniere; scambio elettorale politico-mafioso; assistenza agli associati), le aggravanti e diminuenti di mafia; le misure di sicurezza e la confisca obbligatoria (sia degli strumenti e dei proventi dei reati mafiosi, sia dei beni di cui il mafioso non può giustificare la provenienza); le disposizioni in precedenza contenute nelle leggi speciali (decreto-legge n. 306 del 1992 e legge n. 55 del 1990) sulle attività che la polizia giudiziaria svolge per

la repressione dei reati di mafia (intercettazioni preventive, controlli, ispezioni e perquisizioni);

11) la scelta di tralasciare tutti gli altri delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale rischia di determinare una «stratificazione» normativa con la creazione di una ulteriore «specie» di nuovi istituti applicabili a particolari delitti indicati nel nuovo codice con la contestuale permanenza di quelli «originari» applicabili ad una più ampia platea di reati;

12) in ragione di tale scelta, comunque condizionata anche da carenze sul punto della delega, il codice antimafia da emanare difficilmente potrebbe definirsi tale rispetto alla normativa penale, essendo questa riportata solo in minima parte;

13) secondo una scelta che rischia di determinare gravi conseguenze applicative, non si è proceduto ad abrogare esplicitamente tutte le norme vigenti riprodotte nello schema di decreto ovvero incompatibili con esso, rimanendo così formalmente disciplinata da due disposizioni identiche, limitandosi l'articolo 128 dello schema ad affermare che dalla data di entrata in vigore del decreto, i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-*bis*, 416-*ter* e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto;

14) quanto sopra evidenziato potrebbe rendere opportuna la soppressione degli articoli da 1 a 10 limitando il decreto legislativo alle sole misure di prevenzione e rinviando ad un ulteriore decreto legislativo il riordino della materia di cui al Libro I. In tal caso apparirebbe opportuna non soltanto una proroga dei termini della delega, quanto piuttosto anche una integrazione dei principi e criteri direttivi di delega al fine di pervenire un intervento normativo che consenta di creare un testo coordinato con l'intero sistema normativo, esaustivo ed efficace;

15) l'articolo 2, relativo allo scambio elettorale politico-mafioso, pur riproducendo la fattispecie vigente (articolo 416-*ter* del codice penale), prevede l'applicabilità della pena stabilita all'articolo 1, comma 2, del codice per i promotori dell'associazione (reclusione da 9 a 14 anni), laddove l'articolo 416-*ter* richiama la pena stabilita dall'articolo 416 comma 1, corrispondente all'articolo 1 comma 1 del codice (reclusione da 7 a 12 anni), determinandosi quindi un eccesso di delega non consentendo quest'ultima di modificare la pena di reati già previsti dalla normativa vigente;

16) l'articolo 5 riproduce nei primi due commi la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'originario articolo 7 del decreto legge 152 del 1991, mentre al terzo comma, invece, si riproduce il testo dell'articolo 7, comma 4, decreto-legge n. 419 del 1991, modificando il riferimento normativo: non prevedendolo più in relazione ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) del codice di procedura penale, bensì ai delitti di cui all'articolo 1 (del decreto) e per quelli in relazione ai quali ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 1 del presente articolo. Tutto ciò potrebbe determinare difficoltà

interpretative a causa di una duplicazione della circostanza aggravante, in quanto, ai sensi dell'articolo 128, comma 1, dello schema di decreto «i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-*bis*, 416-*ter* e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 del codice». Il sopravvivente articolo 7, comma 4, decreto-legge n. 419 del 1991, quindi, continua a richiamare anche l'articolo 407, comma 2, lett. a), nn. 1 e 3), del codice di procedura penale. che a sua volta ora si riferirebbe all'articolo 1 del decreto;

17) l'articolo 8 estrapola dal testo dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, la confisca prevista dal medesimo articolo per i soggetti condannati per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* e per i delitti commessi con le condizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 152 del 1991, senza tuttavia precisare quale sia la normativa applicabile in materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati, a differenza di quanto previsto dall'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 che al comma 4-*bis* richiama le disposizioni della legge n. 575 del 1965, per cui, al fine di evitare problemi applicativi, appare necessario integrare la disposizione con tale precisazione. Occorre, in ogni caso, prevedere testualmente quali norme in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni previsti dal codice per la materia della prevenzione sono applicabili al sequestro e alla confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 e dell'articolo 8 del codice;

18) con riferimento alle operazioni di intercettazione (articoli 9 e 88 del codice rispettivamente titolati «Intercettazioni preventive» e «Intercettazioni telefoniche»), le disposizioni in questione sostanzialmente riproducono gli articoli 25-*ter* del decreto-legge n. 306 del 1992 (per quanto concerne l'articolo 9) e 16 della legge n. 646 del 1982 (per quanto attiene all'articolo 88) determinando una discrasia con la disciplina vigente laddove all'articolo 9 viene fatto fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271...», senza tenere conto che con l'articolo 9 del codice il citato articolo 226 Disp. Att. del codice di procedura penale. viene parzialmente «abrogato» con riferimento al solo delitto di associazione di tipo mafioso o altro delitto aggravato da finalità mafiose, mentre resta in vigore per quanto concerne gli ulteriori delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, nonché per quelli di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale. Il testo dell'articolo 25-*ter* del decreto-legge n. 306 del 1992 – sostanzialmente riprodotto nell'articolo 9 del codice. – operava con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale e non – come invece dispone l'articolo 9 – soltanto per quelli di cui all'articolo 1 o aggravati ai sensi dell'articolo 5 del codice;

19) alla previsione di una normativa sulle intercettazioni preventive non corrisponde una analoga previsione per le intercettazioni «probatorie», così come peraltro per una serie di disposizioni contenute nel co-

dice di procedura penale relative alla criminalità organizzata, ritenendo che la legislazione antimafia ha creato una sorta di doppio binario che andrebbe preso tutto in blocco e riportato nel codice antimafia sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale;

20) si registra l'assenza anche di disposizioni (o di rinvio alle norme esistenti) in materia di collaboratori e testimoni di giustizia, sia con riferimento alle misure di protezione che ai benefici penitenziari, nonché in materia di applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* O.P. di colloqui a fini investigativi previsti dall'articolo 18-*bis* O.P. (finalizzati all'acquisizione di informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata) e di criminalità organizzata transnazionale di cui alla legge. n. 146 del 2006.

21) sarebbe stato opportuno inserire nel codice anche le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sugli accessi ai cantieri, sulla rescissione dei contratti pubblici di appalto e sull'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni in caso di omessa denuncia di estorsione, sui delitti di turbata libertà degli incanti e della procedura di scelta del contraente, sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, sugli agenti sottocopertura, sui ritardati arresti e sequestri, sulle competenze dei Prefetti e delle autorità locali in materia amministrativa, sull'antiracket e antiusura e sulle vittime di mafia;

22) la parzialità del contenuto del codice appare anche in riferimento a disposizioni di altro tenore rispetto a quelle sopra richiamate. Appare parziale, ad esempio, anche la «raccolta» delle norme attinenti la Direzione nazionale antimafia, venendo riportati gli attuali articoli 70-*bis*, 76-*bis*, 76-*ter*, 110-*bis*, 110-*ter* dell'ordinamento giudiziario, mentre non si rinvergono quelli concernenti le attribuzioni e le competenze del Procuratore Nazionale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia, di cui, ad esempio, agli articoli 371-*bis* del codice penale e 70, comma 6, dell'ordinamento giudiziario nonché quelle in materia di gratuito patrocinio, di operazioni sospette, di benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione nonché di applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, di operazioni sottocopertura, della facoltà di effettuazione dei colloqui a fini investigativi previsti dall'articolo 18-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

in relazione al Libro II, rilevato che:

24) all'articolo 13, contenuto nel Libro II sulle misure di prevenzione, sarebbe opportuna una formulazione dei presupposti necessari per l'avviso orale in linea con i contributi della giurisprudenza consolidata sul punto, secondo la quale il provvedimento deve essere fondato su specifici e oggettivi elementi di fatto tali da indurre l'Autorità a ritenere sussistenti i presupposti della misura di prevenzione, in caso di persistenza delle condotte segnalate: sarebbe, pertanto, sufficiente espungere dal testo il termine «sospetto» e sostituire lo stesso con il termine «indizio»;

25) non appare condivisibile l'equiparazione di cui all'articolo 14 tra le diverse figure di pericolosità delineate, in quanto non tiene conto di una ontologica distinzione tra pericolosità di tipo mafioso (cosiddetta pericolosità qualificata) e di natura ordinaria (cosiddetta pericolosità semplice), desumibile nel codice solo nella previsione delle misure patrimoniali diverse dalla confisca (articoli 43 e 44);

26) la diversa natura della pericolosità richiede una disciplina più incisiva per gli appartenenti ad associazione di tipo mafioso, specificamente attraverso l'obbligatorietà dell'obbligo di soggiorno e dell'imposizione della cauzione come oggi previsto;

27) una conseguenza dell'equiparazione di tutte le diverse pericolosità è l'applicabilità anche agli indiziati di mafia del divieto di soggiorno, ipotesi esclusa dal testo vigente della legge n. 575 del 1965 per le note ragioni sugli effetti negativi derivanti dalla previgente disciplina.

28) dalla lettura del testo (articoli 14, 15, 26 e 27) la titolarità del potere di proposta per le misure di prevenzione nei confronti delle «persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 (violenza sportiva)» sembra sia attribuita alla Procura distrettuale e non al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona come per i soggetti previsti dall'articolo 14 comma 1 lettera c) (ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 152 del 1975). La possibilità di applicare la misura di prevenzione nei confronti di tali soggetti è stata introdotta dalla legge 4 aprile 2007 n. 41 che ha inserito nel corpo della legge n. 401 del 1989 l'articolo 7-ter, nel quale è prevista anche la possibilità di applicare la confisca «relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare in qualsiasi modo le attività di chi prende parte attiva ai fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive». L'attribuzione della titolarità di proposta al procuratore distrettuale per tali casi non trova giustificazione né pratica né giuridica, oltre all'inopportuno ulteriore aumento delle competenze distrettuali, la natura della misura e tipologia dei destinatari impone che sia il Procuratore territorialmente competente a valutare e formulare la proposta di prevenzione considerata la sua maggiore conoscenza dei soggetti potenzialmente destinatari poiché dimorano nel suo territorio. In ogni caso, sia l'inserimento di nuove categorie di destinatari di misure patrimoniali sia l'ampliamento della competenza distrettuale in materia di prevenzione sembrano fuori dalla delega legislativa;

29) nel codice non sono presenti norme che individuino la competenza del Tribunale in relazione all'applicazione delle misure di prevenzione, pur se in più di una norma si richiama «il tribunale competente all'applicazione della misura». All'articolo 22 si attribuisce la competenza alle autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di residenza al tribunale competente ai sensi dell'articolo 15, ma in tale articolo non è presente alcun riferimento all'attribuzione della competenza. In assenza di uno specifico criterio di delega che consenta una modifica dell'attuale competenza, deve

essere inserita una disposizione che preveda la decisione del «tribunale avente sede nel capoluogo di provincia» (come previsto attualmente dall'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956);

30) non è presente alcuna norma che consenta l'utilizzo della videoconferenza nei procedimenti di prevenzione, come invece consentito da specifica delega sul punto (articolo 1, comma 3, lettera a), n. 7);

31) non si rinviene nella normativa alcun richiamo all'applicabilità – per quanto non espressamente previsto – di norme relative ad altri procedimenti; l'attuale previsione dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 che richiama, invece, le norme del rito dell'esecuzione, consente di colmare le evidenti lacune della disciplina di prevenzione, ad esempio con riferimento ai poteri istruttori del tribunale (acquisizione d'informazioni, documenti, ecc.). Sarebbe, pertanto, utile l'introduzione di analogo richiamo anche nella disciplina delle misure di prevenzione dettata dal codice antimafia;

32) l'articolo 18 sulla decisione non sembra pienamente coerente con i principi costituzionali essendo, inoltre, formulato utilizzando nozioni che dovrebbero essere aggiornate;

33) l'articolo 22 sull'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza o di dimora abituale non sembra tener conto della interpretazione giurisprudenziale dei presupposti dell'autorizzazione;

34) l'articolo 28, in violazione della delega, prevede che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione, con omissione dell'inciso finale della disposizione delegante «al momento della richiesta della misura di prevenzione». Il testo consente di ritenere che l'applicazione della misura patrimoniale sia svincolata totalmente dall'esistenza (se pur non più esistente o tale da non consentire l'applicazione della misura personale) della pericolosità del soggetto, introducendo sostanzialmente un'ipotesi di espropriazione del bene fondata esclusivamente sui presupposti oggettivi del sequestro e della confisca che, naturalmente imporrebbe di rimettere la questione alla Corte costituzionale. Nessun equivoco interpretativo può essere fondato sul principio di delega che prevede che sia definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto;

35) all'articolo 30 sul sequestro appare opportuno sopprimere la disposizione secondo cui si revoca il sequestro quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione, trattandosi di disposizione incompatibile col principio di applicazione disgiunta della misura patrimoniale; dovrebbe inoltre essere precisata l'adottabilità del decreto di sequestro prescindendo dalla (solo eventuale) contestuale fissazione dell'udienza per la successiva confisca; ciò al fine di evitare alcune incer-

tezze della giurisprudenza; meriterebbe di essere disciplinata l'ipotesi di sequestro disposto dalla Corte d'Appello in riforma della decisione del Tribunale; ipotesi che ha comportato diverse soluzioni interpretative;

36) all'articolo 31 appare esservi un'evidente ripetizione al primo e al secondo comma sull'immissione in possesso con contrasto sull'assistenza della polizia giudiziaria, prima obbligatoria poi facoltativa;

37) all'articolo 33, in relazione all'udienza camerale, è violata la delega dove non è previsto che siano chiamati i titolari di diritti di proprietà, dovendo intendersi per tali i comproprietari (o partecipanti in comunione); tale categoria di soggetti è correttamente richiamata all'articolo 62, comma 7, in materia di riconoscimento dei diritti, per cui è necessario integrare la norma anche per consentire di valutare l'ipotesi di fittizia intestazione, presupposto per la disciplina prevista dal titolo IV in tema di tutela dei terzi;

38) all'articolo 34, comma 2, viene introdotta una limitazione temporale del primo grado di giudizio del procedimento di prevenzione, che non potrà superare comunque il termine di due anni e sei mesi; la fissazione di un termine perentorio, non superiore in nessun caso a due anni e sei mesi, potrebbe porsi in insanabile contrasto con le esigenze di approfondimento e di garanzia sottese al procedimento di prevenzione;

39) agli articoli 34, 37, 40 e 41 appaiono necessarie alcune modifiche volte ad eliminare questioni che potrebbero porsi in fase applicativa;

40) in assenza di delega si introduce all'articolo 43 un'ulteriore misura di prevenzione patrimoniale, quale l'amministrazione giudiziaria dei beni personali;

41) gli articoli da 45 a 54 vanno modificati per colmare anche con riferimento alle competenze dell'Agenzia Nazionale, andando meglio disciplinata la fase dell'esecuzione del sequestro e dell'amministrazione dei beni sequestrati al fine di consentire migliori e più utili risultati alle amministrazioni giudiziarie;

42) in particolare, in relazione al sequestro di azienda la normativa è ancora carente con riferimento al rapporto tra sequestro di quote sociali e sequestro dei beni aziendali dell'impresa esercitate dalla società (consentita anche dall'articolo 104 dis. att. del codice di procedura penale.). È noto che per prassi spesso si procede al sequestro non solo delle quote sociali ma anche dei beni aziendali strumentali all'esercizio dell'impresa (collettiva), con trascrizione sui beni immobili e mobili registrati di proprietà della società. Sarebbe opportuno precisare se tale sequestro è consentito solo nel caso in cui l'oggetto sia costituito dalla totalità delle quote ovvero almeno della maggioranza delle quote. In riferimento al rapporto tra amministratore giudiziario e amministratore della società (ovviamente nel solo caso di sequestro maggioritario di quote) nella prassi si è ritenuto che il coordinamento tra le norme codicistiche e quelle in materia di misure di prevenzione (specificamente del sequestro dei beni aziendali) comporta che l'amministratore eserciti uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (con obbligo di munirsi delle relative autorizzazioni del

giudice delegato) a partire dal controllo delle attività di cassa e di pagamenti;

43) l'articolo 56 disciplina la restituzione per equivalente, prevedendo l'onere di pagamento a carico dell'amministrazione assegnataria del bene. La norma, che può causare rilevanti problemi di bilancio agli enti locali destinatari, non considera che il bene sia di proprietà dello Stato, ragion per cui appare iniquo porre a carico dell'ente locale l'onere finanziario, peraltro sulla base di una valutazione (sulla restituzione per equivalente) rimessa al tribunale;

44) la destinazione del bene (articolo 58) è sospesa fino all'ultimazione del procedimento relativo alla tutela dei creditori in buona fede, con l'inevitabile rischio di inaccettabili e lunghi differimenti. Il procedimento di destinazione dei beni è coordinato con la normativa del FUG, prevedendosi che le disposizioni sulla destinazione delle somme non si applicano ai beni aziendali, trattandosi di massa inscindibile. Si prevede la vendita delle partecipazioni societarie, con una scelta che desta grandissime perplessità nel caso di sequestri maggioritari o totalitari, con aziende operative. L'attuazione di questa norma comporta che in presenza di attività imprenditoriali gestite da società, le cui quote sono state confiscate, si procede sempre e comunque alla vendita (delle quote e, dunque, dei beni della società), vanificando la funzione sociale della confisca di prevenzione, che prevede per le aziende la vendita in alternativa all'affitto anche a titolo gratuito a cooperative. La norma va rivista prevedendo la vendita delle sole partecipazioni minoritarie (ovvero all'ipotesi scarsamente probabile di quote di società prive di aziende) con modalità tali da garantire i livelli occupazionali. Sarebbe opportuno prevedere la pubblicità della destinazione dei beni (come avviene in parte già oggi) tramite il sito dell'Agenzia nazionale, con onere degli enti destinatari di fare inserire tutti gli elementi relativi all'eventuale assegnazione e utilizzazione, con periodico aggiornamento. L'attuale forma di pubblicità (parziale) demandata agli enti locali non sempre è assicurata in modo idoneo;

45) l'articolo 61 non prevede il soggetto (proprietario o amministrazione) tenuto al pagamento dell'ICI dei beni immobili sequestrati a persone fisiche;

46) appare meritevole di modifiche anche la parte relativa alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali (articoli da 62 a 75), essendo innegabile l'esigenza di tutela dei titolari di diritti reali e di garanzia sui beni confiscati e sequestrati, acquisiti precedentemente al provvedimento ablativo, ricordando che la legislazione più recente ha sancito la prevalenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione rispetto alle iniziative giudiziarie che il terzo possa promuovere o avere promosso in sede civile, consentendo al terzo stesso di «convogliare» le sue pretese nel procedimento di prevenzione;

47) è necessario anche evitare appesantimenti del procedimento di prevenzione derivanti dalla esigenza di accertare la buona fede dei terzi ovvero di rallentare o bloccare il procedimento di destinazione dei beni confiscati definitivamente a causa di diritti di garanzia iscritti;

48) lo schema di decreto mira a elaborare una disciplina organica per la tutela dei terzi estranei al provvedimento di sequestro, da un lato attraverso le norme in tema di intervento in giudizio, dall'altro principalmente disciplinando i presupposti e le modalità della tutela;

49) la disciplina prevista dallo schema pur apparendo soddisfacente merita alcune modifiche: ad esempio, per i titolari di diritti in comunione va colmata la lacuna dell'omessa citazione in giudizio, per evitare che il relativo accertamento debba avvenire innanzi al giudice delegato nelle forme del titolo IV, creando disarmonia e problemi applicativi;

50) gli effetti della confisca definitiva sono opportunamente disciplinati prevedendo che i diritti reali o personali di godimento si estinguono e i contratti aventi ad oggetto i diritti personali di godimento si sciogliono attribuendo ai titolari, in prededuzione, un equo indennizzo. Per i partecipanti in comunione si prevede che se il bene è divisibile si procede a divisione secondo le disposizioni previste dal codice civile e dal codice di procedura civile; se il bene non è divisibile ai partecipanti è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto o di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso i cui all'articolo 3, o dei suoi appartenenti. Se non è esercitato il diritto di prelazione ovvero non si può procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La disciplina prevista in questo ultimo caso è in evidente violazione della finalità della l. 109/96 che ha introdotto il fondamentale principio di riutilizzo del bene a fini sociali. Prevedere sempre la vendita delle quote del bene non divisibile, semmai anche in presenza di quote maggioritarie, appare un recupero del principio della ammissibilità della vendita dei beni confiscati, fortemente contrastato e ridimensionato nell'attuale disciplina. Andrebbe prevista la vendita, quanto meno, solo in presenza di quote minoritarie;

51) all'articolo 62 sono fissate le condizioni che consentono la tutela dei diritti di credito dei terzi, anche se garantiti da diritti reali di garanzia, escludendo che sia sufficiente un controllo estrinseco del diritto di credito, rendendo invece necessario l'accertamento dell'estraneità del terzo all'attività delittuosa del proprio debitore; opportunamente sono fissati dei criteri di giudizio che tengono conto anche della natura del creditore, volendo riferirsi alla necessità di una maggiore diligenza, ad esempio, da parte degli istituti di credito. Appare più opportuno delineare l'onere probatorio in capo al terzo utilizzando categorie già elaborate dalla giurisprudenza nella stessa materia: buona fede e inconsapevole affidamento in tema di creditore garantito da ipoteca. Per gli istituti di credito, costituenti la categoria più frequente di terzo, si potrebbero utilizzare criteri più facilmente accertabili, quali ad esempio l'onere di provare il ri-

spetto delle norme e prassi bancarie in materia, oltre che del disposto del decreto legislativo n. 231 del 2007 e della legge n. 197 del 1991 in (in materia di antiriciclaggio);

52) l'articolo 66 rischia di paralizzare l'esercizio dell'impresa nella fase che segue il sequestro, bloccando l'esecuzione di tutti i contratti pendenti, compresi quelli di lavoro, in attesa delle valutazioni sulla opportunità della loro risoluzione, per cui sarebbe sicuramente preferibile una disciplina che, senza introdurre alcuna sospensione, si limiti ad attribuire all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, un potere di scioglimento dei contratti;

53) alcune disposizioni relative alla tutela dei terzi e all'espletamento della funzione di amministratore giudiziario (ad esempio gli articoli 69 e 70 che prevedono la formazione dello stato passivo e la liquidazione dei beni), appaiono ispirate dall'intento di favorire, piuttosto che la continuità e l'ulteriore sviluppo delle aziende sequestrate e confiscate, la loro futura liquidazione e vendita secondo una visione improntata piuttosto alla procedura di un giudizio fallimentare che a quella di un procedimento di prevenzione;

54) assume un valore intrinseco da tutelare in sé il riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati alle mafie, per cui la vendita dei beni immobili dovrebbe essere consentita solo se assolutamente indispensabile, mentre la disciplina dell'articolo 70 consentirebbe la vendita del bene in ogni caso di insufficienza delle somme disponibili;

55) la possibilità di vendita dovrebbe essere limitata alle ipotesi in cui vi siano crediti da soddisfare pari a un importo rilevante rispetto al valore del bene immobile (ad esempio, almeno pari al 50 per cento) al fine di non procedere alla vendita per somme esigue che ben possono essere prelevate da un fondo appositamente costituito;

56) dal punto di vista economico-sociale è importante sottolineare che le aziende ed i compendi patrimoniali oggetto di misure di prevenzione – ancorché riconducibili alla criminalità o ad ambienti contigui – sono di per sé una risorsa, talvolta assai significativa, per il tessuto imprenditoriale locale specie nelle zone economicamente depresse del Paese in cui i fenomeni di criminalità associativa con risvolti economici assumono notevole incidenza;

57) gli articoli 73, 74 e 75, in attuazione della delega, disciplinano i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare prevedendo la prevalenza del sequestro sul fallimento ed introducendo la possibilità dei creditori di rivalersi sul valore dei beni confiscati;

58) in relazione al Capo IV del Libro III si osserva che il nuovo regime delle verifiche antimafia si avvale dello strumento della Banca dati unica nazionale, che verrà utilizzata per effettuare ogni tipo di verifica e per rilasciare ogni tipo di documentazione antimafia. Si rileva che in presenza di uno strumento di questa natura, volto a accelerare le procedure di rilascio della documentazione antimafia, appare incongruo conservare il

tradizionale sistema delle «soglie». Parrebbe al riguardo necessario prevedere una soglia unica, piuttosto contenuta (ad esempio 50.000 euro, eventualmente con possibilità di elevarla al doppio per le acquisizioni di materiale di pronto reperimento o di consumo quotidiano), alla quale associare lo strumento della comunicazione, stabilendo in tutti gli altri casi l'obbligo dell'informazione;

59) sempre in riferimento al Capo IV del Libro III, si reputa necessario chiarire che il rilascio dell'informazione sia conseguito immediatamente solo a vantaggio di quei soggetti di impresa che siano censiti senza evidenze ostative nell'anagrafica della Banca dati. In caso contrario, ovvero in caso di un soggetto nuovo e non censito, all'esito della consultazione della Banca dati, non dovrà essere rilasciata un'informazione positiva, ma sarebbe opportuno prevedere un diverso esito che asseveri che il nominativo «non è presente in Banca dati», dando luogo ad una prestazione che non corrisponde ad una liberatoria, ma che invece prelude ad ulteriori accertamenti. Tale precisazione appare rilevante al fine di evitare tentativi di aggiramento del sistema informativo;

60) sempre in tema di informazioni antimafia, dalla relazione illustrativa al codice risulta l'esplicito intendimento di abolire le informazioni interdittive atipiche. Tale soppressione richiederebbe un maggiore approfondimento. Come è noto, infatti, le informazioni prefettizie atipiche possono fondarsi anche su elementi che costituiscono solo indizi (purché non si tratti di sospetti privi di riscontri fattuali) del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata da parte delle imprese che partecipano ai procedimenti di evidenza pubblica. Si tratta di atti non vincolanti che lasciano spazio ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione aggiudicatrice la quale, per ragioni di pubblico interesse, può agire in autotutela. Tali informazioni sono in grado di arricchire la conoscenza delle attività imprenditoriali gestite dalla mafia, capaci di esercitare una funzione di deterrenza non soltanto nei confronti delle imprese, ma anche nei confronti delle stazioni appaltanti;

61) allo scopo di prevenire i fenomeni di infiltrazione mafiosa attraverso attività corruttive, si sottolinea la necessità di rendere quanto più possibile trasparenti tutti i dati relativi ad appalti, forniture e servizi e di incrementare, in tal modo, la banca dati presso l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, favorendo inoltre la accessibilità ai dati da parte della Direzione investigativa antimafia e della Procura nazionale antimafia;

62) nell'ambito delle misure di prevenzione vi sarebbero delle particolari questioni che sarebbe opportuno affrontare nel momento in cui si pone mano ad un codice antimafia, quali, ad esempio: quanto al procedimento: a) l'estensione ai procedimenti di prevenzione patrimoniali della disciplina sulla trattazione prioritaria dei processi (penali) di cui all'articolo 132-bis disp. att. del codice di procedura penale; b) la trattazione dei procedimenti previsti dalla legge n. 575 del 1965 da parte di sezioni o collegi specializzati; c) sulle aziende sequestrate: 1) la collaborazione delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, del settore, con evidente competenza specifica e interesse alla prosecuzione del-

l'attività; 2) la stipula di convenzioni con associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per acquisire specifiche competenze; 3) il potenziamento della cassa integrazione previste dall'articolo 2 della legge n. 109 del 1996 a tutela dei lavoratori; 4) l'introduzione di agevolazioni fiscali almeno nella fase di regolarizzazione ed emersione del lavoro nero; 5) la creazione di un fondo di garanzia, eventualmente gestito dall'Agenzia Nazionale, alimentato da piccole percentuali del Fug; d) sul sequestro dei beni ubicati all'estero: lo schema di decreto non dà alcuna attuazione all'articolo 1, comma 3, lettera b) n. 2) della legge delega che prevede di disciplinare l'ipotesi in cui «la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero»;

63) in relazione al libro IV sulle Attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, quanto all'Agenzia Nazionale, occorre ribadire l'esigenza di procedere in maniera esaustiva nel momento in cui si sceglie di inserire nel Codice la predetta materia, senza fare quindi omissioni in ordine alla complessa normativa di riferimento;

in relazione al libro V, recante modifiche alla legislazione vigente, disposizioni transitorie e di coordinamento, osservato che:

60) si tratta di una normativa complessa e delicata, in quanto, qualora inadeguata, potrebbe comportare delle gravissime conseguenze per i procedimenti e processi pendenti;

61) non può essere assolutamente condivisa la scelta di non effettuare abrogazioni espresse;

62) in relazione alla disciplina transitoria, suscita perplessità l'articolo 129 i cui primi sette commi contengono le medesime disposizioni già previste dalla legge n. 50 del 2010 in relazione all'Agenzia nazionale, mentre il comma 8 stabilisce che i termini d'efficacia del sequestro (articoli 34 comma 2 e 37 comma 6) si applicano solo ai procedimenti per i quali la proposta sia stata avanzata successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato;

63) l'assenza di un'organica disciplina transitoria e la presenza dell'articolo 129 che prevede il differimento esplicito per due norme, induce a concludere per l'immediata applicabilità di tutte le norme innovative o modificative introdotte dal codice, anche in applicazione del principio generale *tempus regit actum* e di retroattività delle leggi in materia di misure di prevenzione;

64) lo schema di decreto risulta, invece, gravemente carente sia sotto il profilo delle abrogazioni che per la disciplina transitoria. Una corretta tecnica legislativa richiede l'espressa abrogazione delle disposizioni recepite o modificate dal nuovo intervento, in particolare in presenza di testi unici che si inseriscono in modo massiccio sul tessuto normativo;

65) l'assenza di un'organica disciplina transitoria e la presenza dell'articolo 129 che prevede il differimento esplicito per due norme, induce a concludere per l'immediata applicabilità di tutte le (numerossime)

norme innovative o modificative introdotte dal codice, anche in applicazione del principio generale *tempus regit actum* e di retroattività delle leggi in materia di misure di prevenzione;

66) gli effetti dell'immediata applicabilità dell'intero codice delle misure di prevenzione emergono in tutta la loro evidenza con riferimento alla tutela dei terzi e al relativo procedimento che dovrebbe essere attivato in tutti i casi in cui il procedimento di prevenzione non si è ancora concluso con la confisca definitiva, con un notevole e non sostenibile aggravio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

in relazione al Libro I:

1) siano tenute in debito tutte le conseguenze applicative derivanti dalle norme di cui al Libro I, valutando se sia o meno il caso di sopprimere gli articoli da 1 a 10, ovvero di adottare soluzioni migliorative;

2) all'articolo 2 la pena ivi prevista sia riportata a quella stabilita dall'articolo 416-ter del codice penale;

3) il comma 3 dell'articolo 5 sia coordinato con l'articolo 7, comma 4, decreto-legge n. 419 del 1991;

4) all'articolo 8 siano elencate le norme in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni previsti dal codice per la materia della prevenzione applicabili al sequestro e alla confisca ex articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992;

5) sia coordinata la disciplina dell'articolo 9 con la normativa vigente in materia di intercettazioni preventive;

in relazione al Libro II:

6) all'articolo 13 sia sostituita la parola: «sospetto» con la seguente: «indiziato».

7) all'articolo 14 sui soggetti destinatari delle misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria sia valutato se sia necessario distinguere le tipologie di soggetti pericolosi anche attraverso la suddivisione in due diversi articoli ovvero in due commi del medesimo articolo, riportando in uno i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 14, nell'altro tutti gli altri;

8) all'articolo 15 sia valutato se l'ampliamento dei titolari del potere di proposta sia conforme, come non sembrerebbe, alla delega;

9) all'articolo 16 sulle tipologie delle misure e loro presupposti sia prevista l'obbligatoria imposizione ai soggetti pericolosi di cui all'attuale articolo 14 lettere a) e b) dell'obbligo di soggiorno, con esclusione del divieto di soggiorno, prevedendo all'articolo 41 solo per tali soggetti l'obbligo di imporre la cauzione;

10) all'articolo 17 sul procedimento applicativo: sia esplicitata la competenza del tribunale (in composizione collegiale) del capoluogo di provincia (che può ricomprendere più circondari); sia prevista l'applicabilità al procedimento di prevenzione dell'articolo 666 del codice di procedura penale. (procedimento di esecuzione); sia prevista l'applicabilità delle norme sulla videoconferenza (come imposto dalla legge delega) per l'audizione dell'interessato o dei testimoni ai sensi degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. del codice di procedura penale.; sia diversamente disciplinata la partecipazione dell'interessato detenuto, garantendo la sua traduzione (ovvero la videoconferenza nei casi previsti) qualora chieda espressamente di partecipare all'udienza;

11) all'articolo 18 si proceda al coordinamento con i principi costituzionali delle prescrizioni imposte col decreto applicativo della misura personale, il termine sospetto sia sostituito con il seguente: indizi; siano aggiornate le seguenti parole: «ozioso e vagabondo» e «di non trattenersi abitualmente nelle osterie o bettole»; sia coordinata con i principi della Costituzione la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni; sia coordinato, per evitare inutili ripetizioni, l'articolo 18, comma 8, con l'articolo 20, comma 1; siano previsti i termini di deposito del decreto camerale decisorio (che per la giurisprudenza ha natura di sentenza) attraverso il richiamo all'applicabilità del disposto dell'articolo 544 del codice di procedura penale. in tema di sentenza, con gli opportuni adattamenti (in mancanza di lettura di dispositivo il tribunale potrebbe indicare il diverso termine di deposito al termine dell'udienza camerale quando riserva la decisione) ovvero fissando un termine congruo (30 o 60 giorni); siano coordinate le norme in materia di termini per impugnare;

12) all'articolo 22 siano aggiornati i presupposti dell'autorizzazione oggi relativi ai soli motivi di salute, ma estesi dalla giurisprudenza in via analogica a tutti i casi di allontanamento reso necessario da gravi e comprovati motivi di famiglia o lato sensu affettivi tutelati da prevalenti principi costituzionali;

13) all'articolo 28, comma 1, siano inserite infine le seguenti parole; «al momento della richiesta della misura di prevenzione». Sia riformulato il comma 2, che disciplina le due diverse ipotesi oggi previste di morte del proposto e del soggetto deceduto prima della proposta, prevedendo due autonome disposizioni: una prima che, secondo quanto oggi previsto dall'articolo 2-*bis* comma 6-*bis*, seconda parte, della legge n. 575 del 1965, disciplina l'ipotesi in cui il procedimento (iniziato ritualmente) prosegue, nel caso di morte del proposto, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; una seconda che, secondo quanto oggi previsto dal comma 11 dell'articolo 2-*ter* della legge n. 575 del 1965, disciplina l'ipotesi di proposta di misura patrimoniale (sequestro e successiva confisca) avanzata nel caso di morte della persona all'epoca pericolosa, nei cinque anni dal decesso, nei confronti dei successori a titolo universale o particolare;

14) all'articolo 30 sia modificato o soppresso l'articolo 30, comma 2, che, riproducendo il vigente articolo 2-*ter*, comma 4, della

legge n. 575 del 1965, prevede la revoca del sequestro quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione; sia prevista l'adottabilità del decreto di sequestro prescindendo dalla (solo eventuale) contestuale fissazione dell'udienza per la successiva confisca; sia disciplinata l'ipotesi di sequestro disposto dalla Corte d'Appello in riforma della decisione del Tribunale;

15) all'articolo 31 sia eliminata la ripetizione tra il primo e il secondo comma sull'assistenza della polizia giudiziaria, prima obbligatoria poi facoltativa;

16) all'articolo 33 siano inseriti tra i soggetti da chiamare in giudizio i titolari di diritti di proprietà (comproprietari o partecipanti in comunione) e sia prevista la pubblicità dell'udienza (combinato disposto degli articoli 33, comma 1, e 17 comma 1) anche se richiesta solo da uno dei soggetti aventi diritto (proposto, terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento, partecipanti in comunione);

17) all'articolo 34 sia modificata la disposizione sul termine massimo di efficacia del sequestro, prevedendo comunque la sua applicabilità anche nei casi di morte del proposto nonché sia modificato il comma 3, (attuale articolo 2-ter comma 6 della legge n. 575 del 1965), relativo alla possibilità di applicare la misura patrimoniale anche dopo l'irrogazione della misura personale, prevedendo la competenza del medesimo tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale;

18) all'articolo 35 sia espressamente prevista l'applicabilità della disposizione anche nei confronti degli eredi del proposto (nei casi di applicazione disgiunta previsti dall'articolo 28, comma 2) e sia consentita inequivocabilmente la confisca per equivalente (al proposto e agli eredi o aventi causa) in ogni caso e non solo se il trasferimento del bene è avvenuto al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca;

19) all'articolo 37 sia espressamente prevista l'esecutività del provvedimento di revoca del sequestro decorso il solo termine di impugnazione per il PM ovvero qualora l'impugnazione sia proposta ma non sia richiesta la sospensione ed il decorso del termine sia ancorato alla ricezione degli atti da parte della Corte d'appello anziché alla proposizione del ricorso;

20) all'articolo 40 al comma 1, ultima parte, sia aggiunta l'ipotesi del sequestro penale ex articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con legge n. 356 del 1992; al comma 1, ultima parte, sia attribuita al tribunale (e non al giudice delegato) la competenza a sostituire l'amministratore nominato dal giudice penale; nel caso di sequestro penale successivo al sequestro di prevenzione (sospeso per il concomitante sequestro) sia prevista, nelle ipotesi di sequestri ex articolo 104-*bis* disp. att. del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con legge n. 356 del 1992, la naturale conferma dell'amministratore nominato dal tribunale di prevenzione, salva diversa valutazione del giudice penale;

21) all'articolo 41 sia prevista la facoltatività dell'imposizione della cauzione, salva l'ipotesi di pericolosità ricollegabili a inserimenti in associazioni mafiose di cui all'articolo 14 lettere *a*) e *b*);

22) all'articolo 44 si meglio disciplinata o soppressa la disciplina dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali;

23) all'articolo 46 nel contenuto (obbligatorio) della relazione dell'amministratore siano vanno inseriti: l'indicazione dei terzi che siano parte del giudizio avente a oggetto domande giudiziali precedentemente trascritte relative al diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene sequestrato (articolo 65, comma 3); l'esistenza di eventuali azioni esecutive al fine di consentirne la comunicazione al giudice dell'esecuzione civile per i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 65.

24) all'articolo 47 al comma 1, sia prevista una contabilità separata per ciascun soggetto titolare di beni sequestrati (terzo intestatario); al comma 3, sia previsto che non siano versate al Fondo Unico Giudiziario le somme riscosse a qualunque titolo da beni immobili non riferibili a complessi aziendali;

25) all'articolo 48 al comma 2, sia prevista la possibilità di porre a carico dell'amministratore giudiziario la comunicazione per via telematica dei provvedimenti;

26) all'articolo 50 sia prevista la possibilità di fare pagare un'indennità al proposto; sia prevista l'applicabilità della norma in esame anche in favore dei formali titolari del bene immobile; sia prevista la possibilità di fare pagare un'indennità (oltre che le spese) ai beni occupati a titolo gratuito da stretti parenti del proposto (figli, etc.), spesso titolari di comodato gratuito e, perciò, rientranti nella categoria dei titolari di diritti personali di godimento; sia prevista l'applicabilità dell'articolo 560, comma 2, del codice di procedura civile ai contratti di locazione stipulati con l'autorizzazione del giudice delegato;

27) all'articolo 51 sia disciplinato il rapporto tra sequestro di quote sociali e sequestro dei beni aziendali della impresa esercitate dalla società (consentita anche dall'articolo 104 disp. att. del codice di procedura penale), prevedendone il sequestro dei beni aziendali nel caso di sequestro della totalità delle quote ovvero almeno della maggioranza delle quote; sia regolato il rapporto tra amministratore giudiziario e amministratore della società (nel solo caso di sequestro maggioritario di quote) prevedendo che l'amministratore eserciti uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (con obbligo di munirsi delle relative autorizzazioni del giudice delegato) a partire dal controllo delle attività di cassa e di pagamenti; siano disciplinati agli effetti che derivano dal sequestro di quote di società di persone; sia precisato che il provvedimento di prosecuzione dell'impresa adottato dal tribunale consente il prosieguo anche delle aziende che richiedono autorizzazioni e provvedimenti abilitativi di natura personale;

28) all'articolo 52 al comma 1, pur se si conferma la vigente disciplina (articolo 2-*octies*, comma 1, della legge n. 575 del 1965) intro-

dotta dalla legge n. 94 del 2009 nella parte in cui prevede il prelievo dalle somme comunque nella disponibilità del procedimento, sia soppresso l'in-ciso che contrasta con la disciplina dell'articolo 47 comma 5 sulla contabilità separata tenuta dall'amministratore con riferimento ai diversi soggetti proposti e con le esigenze derivanti dalla possibile pluralità di titolari formali dei beni (terzi intestatari); al comma 2 sia precisato che nel caso di recupero di spese anticipate dallo Stato l'esecuzione della revoca del sequestro è subordinata al rimborso di tali spese da parte dell'interessato, all'esito del rendiconto; al comma 5 sia precisato che gli eventuali acconti concessi all'amministratore sono posti a carico dello Stato;

29) all'articolo 53 sia coordinata la disciplina concernente la presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore dopo la confisca di primo grado, quando subentra l'Agenzia; sia precisato che l'Agenzia deve presentare il rendiconto della propria amministrazione; sia precisato che nel caso di confisca definitiva non vi è necessità alcuna di dare comunicazione dell'udienza di rendiconto al prevenuto o ai formali intestatari, essendo il bene divenuto di proprietà dello Stato;

30) all'articolo 54 sia previsto che la disposizione si riferisce all'amministrazione dei beni da parte dell'Agenzia dopo la confisca definitiva conseguentemente inserendo l'articolo, nel capo III relativo alla destinazione dei beni; sia corretto il refuso del richiamo al medesimo articolo 54, riferibile all'attuale articolo 50; sia inserita dopo il comma 3 dell'articolo 48 la richiesta al giudice delegato del nulla osta al compimento degli atti di straordinaria amministrazione (di cui all'articolo 54 comma 2);

31) all'articolo 55 i commi 1 e 2 siano riformulati come segue: «1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. 2. La tutela dei terzi è disciplinata dal titolo IV del presente decreto.»;

32) all'articolo 56 sia previsto che la restituzione per equivalente rappresenta la regola per i beni confiscati in via definitiva, salvo che il bene non sia stato ancora destinato a fini sociali e che l'Agenzia non ritenga opportuno trattenerlo al patrimonio dello Stato; l'onere relativo sia posto esclusivamente a carico del FUG;

33) all'articolo 57 sia prevista la sospensione del procedimento di destinazione del bene immobile con provvedimento motivato dell'Agenzia solo se è prevedibile che debba procedersi a vendita per tutelare i creditori in buona fede;

34) all'articolo 58 sia modificato il comma 1, lett. b), limitando la vendita delle partecipazioni societarie alle sole partecipazioni minoritarie (o ampiamente minoritarie), comunque con modalità tali da garantire i livelli occupazionali; al comma 3, lettera b), sia previsto che sia residuale l'utilizzo per finalità economiche; al comma 3, lettera c), sia aggiornato l'elenco delle associazioni assegnatarie dei beni immobili confiscati con le nuove leggi relative ad esempio alle Onlus e alle Associazioni di promozione sociale; al comma, 3 lettera c), sia previsto che sia residuale la previsione che i beni non assegnati possono essere riutilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro; al comma 3, lettera c), sia prevista anche

la pubblicità della destinazione dei beni (come avviene in parte già oggi) tramite il sito dell'Agenzia nazionale, con onere degli enti destinatari di fare inserire tutti gli elementi concernenti le fasi di assegnazione (bandi etc.) l'eventuale assegnazione (con indicazione dell'associazione beneficiaria), la concreta utilizzazione, con aggiornamento periodico e inserimento ogni anno di una relazione sulla concreta utilizzazione del bene a fini sociali; al comma 8 sia prevista altra tipologia contrattuale in luogo dell'imprecisato affitto a titolo gratuito espungendo il termine «senza oneri a carico dello Stato»; al comma 8 siano inserite tra i possibili affittuari delle aziende anche le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991; il comma 12 sia inserito nella disposizione sulla gestione dei beni sequestrati (articolo 50); sia prevista la competenza ad adottare il provvedimento in capo anziché genericamente all'Autorità giudiziaria al giudice delegato;

35) all'articolo 61 sia previsto il soggetto (proprietario o amministrazione) tenuto al pagamento dell'ICI dei beni immobili sequestrati a persone fisiche;

36) all'articolo 62 sia modificato il comma 1, lett. b), prevedendo per il riconoscimento dei diritti dei terzi l'onere di dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento, utilizzando categorie già elaborate efficacemente dalla giurisprudenza; sia introdotta al comma 3, una puntuale descrizione dell'onere probatorio da assolvere da parte degli istituti di credito; in applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, sia prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede; sia modificato il comma 7, prevedendo che solo nel caso di quote confiscate largamente minoritarie è consentita la vendita dell'immobile o la concessione del diritto di prelazione ai comproprietari; sia precisato quale sia l'organo competente all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 62, commi da 5 a 8, per i partecipanti in comunione, i commi 7 e 8 dell'articolo 62 che richiamano l'articolo 58 comma 5, consentono di individuare la competenza dell'Agenzia nazionale e per i titolari di diritti di godimento, pur se l'accertamento della buona fede è avvenuto nel corso del procedimento;

37) all'articolo 63 sia previsto il soddisfacimento dei diritti terzi nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati al netto delle spese del procedimento;

38) all'articolo 64 va precisato quale sia l'organo competente al pagamento dei crediti prededucibili nel caso di confisca definitiva;

39) all'articolo 66 sia modificato il comma 4, prevedendo l'esecuzione del contratto previa autorizzazione del giudice delegato; sia riconosciuta la possibilità di insinuare il credito nel passivo con riferimento al diritto alla restituzione delle somme corrisposte dal promissario acquirente nel caso di scioglimento di contratto non trascritto;

40) all'articolo 70 siano previsti prevista un'opportuna scansione temporale delle attività di ammissione dei crediti dei terzi, sulla base dell'avanzamento del procedimento, per ridurre le attività svolte inu-

tilmente nel caso di revoca del sequestro; l'eventuale vendita di beni solo dopo la confisca definitiva; la previa vendita dei beni mobili e mobili registrati; l'eccezionalità della vendita dei beni immobili, peraltro nel solo caso di crediti da soddisfare di entità corrispondente alla quasi totalità del valore del bene; gli specifici compiti attribuiti all'amministratore (in carica fino alla confisca di primo grado) e all'Agenzia (che subentra dalla confisca di primo grado, eventualmente tramite il coadiutore nominato che può anche coincidere con l'amministratore).

41) all'articolo 91 sia previsto l'obbligo di segnalazione al Procuratore Distrettuale fin dal momento in cui i diversi organi proponenti iniziano l'attività investigativa e che all'esito delle citate comunicazioni il Procuratore distrettuale se opportuno provvede al coordinamento;

42) sia integrata la normativa sulle misure di prevenzioni inserita nello schema di decreto da quelle disposizioni inerenti alla materie richiamate in premessa e per le quali è stato evidenziato un omesso inserimento nel codice;

in relazione al Libro V,

43) siano espressamente abrogate le disposizioni recepite o modificate; sia introdotta un'articolata disciplina transitoria relativa alle misure di prevenzione che, tra l'altro preveda: a) l'immediata applicabilità dell'articolo 55 del codice secondo cui «A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi»; b) l'applicabilità della nuova disciplina sulla tutela dei terzi titolari di diritti di credito solo a per i sequestri eseguiti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo; c) una specifica disposizione per i titolari di diritti reali di garanzia che intendono dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento (per poi ottenere la restituzione per equivalente) secondo cui: 1) per i procedimenti pendenti all'atto dell'entrata in vigore del decreto, si preveda la prosecuzione del procedimento (iniziato innanzi al tribunale quale giudice dell'esecuzione) sulla base delle disposizioni previgenti (richiamando espressamente il procedimento *ex* articolo 666 del codice di procedura penale.); 2) per i beni confiscati definitivamente all'atto dell'entrata in vigore del decreto, si preveda che i titolari di ipoteca siano tenuti ad attivare il procedimento di riconoscimento della buona fede sulla base della nuova disciplina con istanza da proporre in un termine espressamente fissato a pena di decadenza decorrente dall'entrata in vigore del decreto (ovvero dalla messa in mora da parte dell'Agenzia) ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale al Tribunale quale giudice dell'esecuzione; in applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, sia prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede;

44) siano comunque espressamente elencate le norme del codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati applicabili al sequestro penale di cui all'articolo 12-*sexies* del

decreto legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 346 del 1992, richiamando oggi il comma 4-*bis* gli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge n. 575 del 1965;

45) sia prevista una adeguata normativa transitoria.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI LI GOTTI E PARDI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 373

Le Commissioni riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

preso atto che:

con la legge 13 agosto 2010, n. 136 – approvata all'unanimità in entrambi i rami del Parlamento – il Governo ha ricevuto due distinte deleghe legislative. Con la prima (articolo 1) è stato delegato ad effettuare una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, nonché la loro armonizzazione e coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata recentemente istituita con il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4. Con la seconda (articolo 2) è stato delegato alla redazione di un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia;

lo schema di decreto reca dunque il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ed è composto da 131 articoli, divisi in 5 libri che, anche ad una prima lettura, appaiono di assai problematica applicabilità a cagione delle numerose ripetizioni, imprecisioni, refusi, norme incomplete o in eccesso di delega ed omissioni che, senza la possibilità di ausilio da parte di una relazione introduttiva assai scarna, caratterizzano il testo trasmesso alle Camere per il prescritto parere. Al di là dei suddetti problemi di *drafting* normativo – che pure è indispensabile risolvere nell'esercizio della delega, onde evitare incertezze di carattere interpretativo oltre che riflessi negativi sui procedimenti in corso – si rileva un limite di carattere generale concernente la parte prima del «codice» recante norme in materia penale, sostanziale e processuale, che da un lato non appare esaustiva e dall'altro reca evidenti problemi di coordinamento interno e con la legislazione vigente non interessata all'intervento proposto. Tale secondo aspetto, riguardando l'impianto generale di parte non secondaria del provvedimento, rilevato anche dal Procuratore Nazionale Antimafia in sede di audizione dinanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, richiede una riflessione complessiva sull'Atto di Governo in oggetto;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo contenente il codice antimafia si presenta strutturato in 5 capitoli: nell'ambito del Libro I risultano contenute, con i limiti sopra accennati, le sole norme essenziali alla disciplina del fenomeno criminoso di tipo mafioso, sia per ciò che concerne il diritto sostanziale che per quanto riguarda la normativa processuale (disposizioni già in vigore). Il Libro II disciplina la materia relativa alle misure di prevenzione, attraverso il coordinamento e l'armonizzazione della normativa vigente con l'introduzione delle norme attuative degli ulteriori principi e criteri specificamente individuati dalla legge delega. Nel Libro III è contenuta la disciplina in materia di documentazione antimafia. Il Libro IV disciplina le funzioni di Procura nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia, Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, Direzione investigativa antimafia ed Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (disposizioni già in vigore). Il Libro V raccoglie le norme transitorie, di coordinamento e di modifica della legislazione vigente;

ancorché le osservazioni ed i rilievi contenuti nel parere espresso dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati in data 2 agosto 2011 risultino conformi al profilo contenutistico della presente proposta, appare opportuno conferire rilevanza esterna alle osservazioni generali e puntuali di seguito illustrate, anche in ragione della loro criticità attraverso cui è meglio esplicitato l'atteggiamento del Gruppo «*Italia dei Valori*» dinanzi al presente provvedimento;

formulano le seguenti osservazioni:

sotto il profilo di carattere generale, occorre valutare preliminarmente il Libro I che sembra disporre il trasferimento dal codice penale al codice antimafia della normativa sostanziale già codificata, oggetto di ricognizione, nonché l'impatto della conseguente abrogazione (implicita od espressa) degli articoli 416-*bis* e seguenti, per quanto letteralmente riprodotti nella nuova collocazione codicistica. Si valuti infatti che, stando alla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto (pag. 1), dal testo risultano essere state escluse numerose disposizioni «ritenute compiutamente ed inscindibilmente integrate nel tessuto normativo preesistente, onde evitare di alterare eccessivamente la vigente sistemica codicistica e di creare problemi e difficoltà nell'interpretazione delle norme» (non sono state, ad esempio, inserite le norme relative alle misure cautelari per delitti di mafia, che rimarranno, pertanto, nel codice di procedura penale). Tale opzione non sembra essere stata seguita per gli articoli 416-*bis*, 416-*ter*, 417 e 418 del codice penale, pur non potendo in alcun modo il permanere di soli tre articoli nella sede propria (il codice in luogo della normazione speciale) in alcun modo determinare problemi o confusioni agli operatori del diritto. Si valuti, in particolare, che l'articolo 416-*bis*, introdotto nel codice penale sin dal 1982 con la c.d. «legge Rognoni-La Torre» (legge 13 settembre 1982, n. 646), risulta ora essere sdoppiato in

due articoli del codice antimafia (articolo 1 e articolo 7, contenenti rispettivamente i commi da 1 a 6 e il comma 7). La scelta di estrapolare alcune norme dal contesto organico e sistematico del codice vigente, in taluni casi frammentando le norme in questione, può produrre effetti negativi nella fase applicativa ed interpretativa che, come ha rilevato anche il Procuratore Nazionale Antimafia, non sono al momento prevedibili;

occorre rilevare altresì che nello schema di decreto non si è ritenuto di procedere all'adeguamento della legislazione penale alle disposizioni adottate dall'Unione europea, (articolo 1, comma 2, lettera d)) laddove, non essendo previsti principi e criteri direttivi nella materia penale della legge delega, l'attività del legislatore delegato si sarebbe dovuta limitare a tale aspetto nell'ambito della ricognizione tipica del testo unico compilativo. Mancando, invece, una ricognizione esaustiva tale da prevenire problematiche interpretative appare opportuno riflettere sul mantenimento nel testo del Titolo I, così come attualmente formulato, al fine di evitare l'estrapolazione dal codice penale e l'inserimento in un contesto non altrettanto organico e sistematico;

considerato, in particolare, che:

l'art. 2 del codice di cui al presente schema di decreto eleva la pena della reclusione prevista per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, prevedendo la reclusione da nove a quattordici anni anziché da sette a dodici anni. Tale modifica oltre a comportare, come detto, l'abrogazione implicita dell'articolo 416-ter, non sembra rispondere ai criteri di delega (di cui all'articolo 1, comma 2, legge 136/2010) che prevedono la completa ricognizione della normativa penale sul contrasto alla criminalità organizzata, l'armonizzazione della stessa, il coordinamento con le altre disposizioni della legge 136/2010 e l'adeguamento alle disposizioni dell'UE. Va a tal proposito segnalato che in occasione dell'approvazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato approvato (all'unanimità) un ordine del giorno che tra l'altro disponeva di «concepire il reato di scambio elettorale politico mafioso, previsto dall'articolo 416-ter del codice penale, con una controprestazione che non sia solo in denaro, visto, nei fatti, che gli »appoggi« mafiosi sono stati ricambiati anche con altri favori (appalti, posti di lavoro, agevolazioni)». Non si vede in base a quale criterio non sia stata normativamente recepita tale indicazione parlamentare e sia invece stata inserita una modifica che, per quanto possa risultare condivisibile, non è contemplata dalla legge delega. Si valuti, in ogni caso, che l'articolo 416-ter – che la analisi tecnico normativa (ATN) dichiara implicitamente abrogato – è presente nel codice penale sin dal 1992 (D.L. n.306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992);

l'articolo 3, abrogando implicitamente l'articolo 417 del codice penale sembrerebbe disporre, per conseguenza, l'inapplicabilità della misura di sicurezza all'articolo 416 codice penale, diversamente da quanto disposto dalla legge n. 646 che nel 1982 introdusse l'articolo 416-bis. Non appare opportuno lasciare alla sola Analisi Tecnico-Normativa e, per l'effetto, all'articolo 128 del codice recante le misure di coordinamento l'ido-

neità a produrre simili effetti, configurandosi necessaria, nel caso, una abrogazione espressa;

l'articolo 4 riproduce sostanzialmente l'articolo 418 del codice penale, il quale però – richiamando l'articolo 416 – non può essere ne'esplicitamente ne'implicitamente abrogato. Permarranno dunque vigenti due norme di contenuto pressochè identico che si differenzieranno esclusivamente per il riferimento alle associazioni di cui all'articolo 1 del codice (o all'articolo 416 del codice penale) e all'avverbio «continuativamente» adottato dal codice antimafia in luogo del «continuatamente» utilizzato dal codice penale. Tale situazione, che certo non contribuisce alla chiarezza ed alla univocità della normativa – coinvolgendo anzi nell'incertezza quella già da tempo stabilmente codificata – deriva dalla scelta summenzionata di disporre, una volta effettuata la doverosa ricognizione, la soppressione dell'articolo 416-*bis* del codice penale e degli articoli seguenti;

l'articolo 5 prevede l'abrogazione dell'articolo 7 del D.L. n. 152 del 1991, da ciò derivandone l'impossibilità di applicare quanto disposto dall'articolo 5 del codice di cui al presente schema di decreto ad una serie di delitti non ricompresi nella nuova formulazione. Appare dunque necessario non procedere all'abrogazione del suddetto articolo 7, provvedendo al contrario ad assicurarne l'indispensabile coordinamento con l'articolo 5 dello schema in esame. Analogamente, agli articoli 8, 9 e 10, si deve rilevare che la richiamata aggravante dell'articolo 5 comma 1 si applica ai soli delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, mentre gli articoli 407, comma 2 e 51, comma 3-*bis* hanno contenuto più ampio. Le incertezze circa l'ambito applicativo degli articoli contenuti nel Titolo I si riflettono necessariamente anche sulla portata dell'articolo 128 in materia di coordinamento;

l'articolo 6 estende l'attenuante della collaborazione con la giustizia anche alle ipotesi di aiuto concreto all'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi «per la sottrazione di risorse rilevanti». Anche in riferimento al presente articolo, tale modifica non appare del tutto in linea con i principi e criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, legge n. 136 del 2010 ponendosi, al contrario, problemi di coordinamento con l'articolo 8 del DL n.152 del 1991 e conseguente incertezza sulla disciplina da applicare in materia tanto delicata;

analogo problema applicativo reca con sé la sovrapposizione delle disposizioni in materia di confisca – segnatamente l'articolo 8 – che non sembrano tener conto del consolidamento normativo operato in tale ambito da ultimo con la legge n. 94 del 2009. Simili problemi, segnalati anche dalla Procura nazionale antimafia, ove non adeguatamente affrontati, potrebbero risolversi paradossalmente in una sottrazione di strumenti operativi univoci ai magistrati e alle forze dell'ordine. L'articolo dovrebbe quantomeno essere riformulato in maniera tale da incentrare la disciplina – opportunamente coordinata con quella vigente – sull'oggetto delle misure patrimoniali, rappresentato dai beni sottratti alla criminalità organizzata;

occorre, in definitiva, ribadire la necessità di riflettere sul mantenimento nel testo di un Titolo I così formulato, stante anche l'assenza di principi e criteri direttivi di natura penale processuale e sostanziale nella legge delega, dal momento che una trasposizione non ben coordinata delle norme del codice penale nel codice antimafia rischia di indebolire entrambi. Diversamente, le criticità della parte seconda, evidenziate anche dal Procuratore nazionale antimafia, possono essere – ed anzi devono essere – tempestivamente corrette nella stesura definitiva, onde evitare problemi applicativi che neppure la normativa vigente pone;

con riferimento alla parte seconda, e quindi all'articolo 15 e seguenti, appare necessario richiamare con chiarezza il tribunale territorialmente competente per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 4, comma secondo della legge n. 1423 del 1956 e comunque evitare una lacuna foriera di incertezze applicative assai rilevanti, tali da riflettersi anche sull'articolo 22 del codice in oggetto;

sebbene l'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 7), della legge n. 136 del 2010 preveda che «l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni», l'articolo 17 dello schema di decreto (procedimento applicativo delle misure di prevenzione) non accoglie tale prescrizione normativa;

numerose carenze dell'articolato derivano da una problematica formulazione della legge delega, circostanza che non impedisce tuttavia allo schema di decreto di contenere disposizioni in conflitto con la stessa legge 136 del 2010. Tra esse è opportuno annoverare l'articolo 28, il cui contenuto potrebbe essere travolto dai profili costituzionali di un non ben calibrato rapporto tra misure personali di prevenzione, pericolosità del soggetto e presupposti oggettivi del sequestro e della confisca, con il rischio di veder successivamente affievolite misure che, per la loro importanza, dovrebbero essere formulate sempre con la dovuta attenzione;

all'articolo 29 (Indagini patrimoniali) occorre evidenziare che dal riferimento ai soggetti «nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza» deriva l'impossibilità di sottoporre alle indagini economiche i soggetti segnalati agli organismi internazionali competenti per il congelamento di fondi (di cui all'articolo 26, comma 1, lett. b)); tali soggetti infatti non possono più essere sottoposti, in base al codice di cui al presente schema, a misure di prevenzione personali;

l'articolo 32, comma 2, ultimo periodo introduce un'ulteriore forma di sequestro di urgenza (articolo 32), che deve essere valutato alla luce del richiamato principio di delega sulla chiara definizione dei presupposti delle misure di prevenzione. I presupposti per tale sequestro non risultano peraltro chiaramente definiti (la norma fa generico riferimento all'esistenza di altri beni che «potrebbero» formare oggetto di confisca). Si evidenzia, inoltre, che la norma di delega dispone che la previ-

sione delle misure di prevenzione sia ancorata a «presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione» (articolo 1, comma 3, lett. a), n. 5), legge n. 136 del 2010);

l'articolo 34, comma 2, prevede che il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Esso deve essere valutato con attenzione alla luce della norma di delega che prevede che il sequestro «perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario» (articolo 1, comma 3, lett. a), n. 8.1). In altri termini, emerge in tal senso una palese incongruenza normativa tra le legge delega ed il presente articolo 34;

più in generale, la fissazione di un termine perentorio per il primo grado di giudizio del procedimento di prevenzione (due anni e sei mesi) è in contrasto con le esigenze di approfondimento delle fattispecie concrete, non compatibili con una astratta predeterminazione cronologica *ope legis* ;

l'articolo 1, co. 3, lett. c) n. 4) della norma di delega prevede che in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. L'articolo 56 dello schema di decreto prevede la restituzione per equivalente quando i beni sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico nonché quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca. Tale articolo, pertanto, deve valutarsi non normativamente compatibile con la disposizione di delega. Si deve rilevare altresì la necessità di integrare lo schema con misure di adeguamento alle disposizioni adottate in sede europea con particolare riferimento all'esecuzione della confisca di beni localizzati al di fuori del territorio nazionale, oggetto di numerose decisioni quadro del Consiglio dell'Unione;

l'articolo 58, rubricato «*Destinazione dei beni e delle somme*» concerne il Fondo unico giustizia, al quale si dispone anche l'assegnazione di risorse che in base alla normativa vigente sono attribuite in prima battuta all'ufficio del registro o destinate al finanziamento dell'informatizzazione del processo o dell'edilizia scolastica. Si rammenta, a tale proposito, che numerosi disegni di legge presentati dalle opposizioni, e segnatamente l'A.S. 2502, si propongono il fine di ripristinare la *ratio* dell'originaria istituzione del Fondo unico giustizia mediante l'assegnazione del 49 per cento della totalità delle somme – e non solo di una quota parte delle stesse – rispettivamente al Ministero della giustizia ed al Ministero dell'interno ed il rimanente 2 per cento al bilancio dello Stato, con l'obiettivo di

centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische disposte ai sensi della normativa antimafia;

l'articolo 62, comma 4, dispone che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. La disposizione del comma 4 non appare compatibile col criterio di delega che prevede tale estinzione, ma fa salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile (articolo 1, comma 3, lett. f), n. 3.1), legge n. 136 del 2010);

l'articolo 63 prevede che, in caso di confisca definitiva, i creditori per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni risultante dalla stima redatta dall'amministratore. Il diritto dei terzi comproprietari in buona fede alla corresponsione di una somma equivalente al valore delle quote di proprietà viene soddisfatto solo «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente». Da tale disposizione potrebbe derivare un pregiudizio del diritto di proprietà dei terzi comproprietari in buona fede, a fronte di un arricchimento dello Stato che acquisisce comunque il bene nel proprio patrimonio. Tale articolo va valutato alla luce del criterio di delega che pone il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento (articolo 1, comma 3, lett. f), n. 3.3), legge n. 136 del 2010);

l'articolo 1, comma 3, lett. f), n. 3.2 della legge n.136 del 2010 prevede che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole. In senso difforme, il comma 6 (*recte: comma 5*) prevede come termine di decadenza per la presentazione delle domande un termine di 90 giorni fissato dal giudice delegato anche prima della confisca (articolo 67, comma 2), stabilendo un termine di un anno dalla confisca definitiva solo in caso di ritardo incolpevole. Non appare conforme, pertanto, alla norma di delega;

la lettera f) dell'articolo 2, co. 1, della legge n. 136 delega il Governo ad individuare «attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione». Occorre, a tal riguardo, stigmatizzare la mera duplicazione normativa di tale disposizione nel presente schema di decreto

(articolo 101, comma 8), in luogo della effettiva adozione del Regolamento

ministeriale summenzionato, oltre a rilevare violazione omissiva della legge delega in tal senso;

l'articolo 135, comma 1, lett. p), del codice del processo amministrativo prevede devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie derivanti dall'applicazione del DL n. 4 del 2010, relativo all'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Deve essere valutata pertanto l'eventuale portata innovativa dell'articolo 124, comma 1, soprattutto con riferimento alla rilevanza delle questioni di competenza. La disposizione dovrebbe comunque essere coordinata con il codice del processo amministrativo (articoli 15 e 135). Non viene inoltre riprodotto l'articolo 8 del D.L. n.4 del 2010, sulla rappresentanza in giudizio;

la norma di delega (articolo 1, comma 3, lett. i), legge n. 136 del 2010) richiede una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del codice. In attuazione di tale criterio di delega, l'articolo 129, comma 8, prevede che le disposizioni relative ai termini per l'emanazione del decreto di confisca non si applicano ai procedimenti in relazione ai quali sia stata richiesta l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale precedentemente all'entrata in vigore del decreto. Dal comma 8, sembrerebbe dunque potersi desumere, argomentando *a contrario*, l'applicabilità di tutte le restanti disposizioni del codice ai procedimenti in corso. Manca peraltro una disciplina transitoria che regoli l'impatto dei nuovi principi e delle nuove disposizioni su tali procedimenti;

valutato che:

con riferimento al Libro I, articoli 1, 2, 3 e 4 (ovvero la trasposizione nel Codice antimafia degli articoli 416-*bis*, 416-*ter*, 417 e 418 del codice penale) poiché anche tali norme appaiono «compiutamente ed inescindibilmente integrate nel tessuto normativo preesistente, onde evitare di alterare eccessivamente la vigente sistematica codicistica e di creare problemi e difficoltà nell'interpretazione delle norme» sarebbe preferibile – facendo menzione dell'avvenuta ricognizione e tenuto conto del fatto che gli articoli in oggetto sono da molto tempo stabilmente codificati e la loro attuale collocazione non pone in alcun modo problemi applicativi o interpretativi – non includerli nel Codice antimafia in esame;

considerato, sotto il profilo strettamente formale, che:

un criterio di delega prevede in ogni caso «l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con il decreto legislativo» (articolo 1, comma 3, lett. l), legge n. 136 del 2010)». Lo schema di decreto in esame non procede in tal senso, non abrogando espressamente tutte le disposizioni vigenti confluite nel codice antimafia. Ne consegue che nell'ordina-

mento verrebbero a permanere due disposizioni di contenuto identico o comunque sovrapponibile (l'una contenuta del codice antimafia, l'altra nelle leggi attualmente vigenti), con ricadute assolutamente negative sul piano della certezza del diritto, inficiando – di fatto – l'utilità della ricognizione codicistica, oltre che eludendo palesemente la legge delega. A titolo esemplificativo, giova ripeterlo, non viene espressamente abrogato l'articolo 416-*bis* del codice penale, nonostante il delitto di associazione di tipo mafioso sia previsto, con identica formulazione, negli articoli 1 e, limitatamente al vigente comma che concerne la confisca, 7 del codice, limitandosi la relazione a ritenerlo implicitamente abrogato. Poiché l'effetto abrogativo non può esser fatto risalire ad una mera statuizione della analisi tecnico normativa (ATN) di accompagnamento, ai fini della certezza del diritto e in attuazione della norma di delega, deve quindi essere valutata l'opportunità di abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con il codice, anche in conformità all'elenco citato nella stessa Analisi Tecnico-Normativa. Elenco che si intende in questa sede riproporre, escludendo tuttavia la possibilità di abrogare, come sopra esposto, l'articolo 7 del D. L. n. 152 del 1991:

- a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- b) legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) decreto-legge 4 febbraio 2010, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- e) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.
- f) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- g) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- h) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- i) articolo 7-*ter* della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- j) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- k) articolo 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203;
- l) articolo 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modifiche, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;
- m) articoli 4 e 5-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- n) articolo 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito con modifiche dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;
- o) articoli 4 e 5-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- p) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- q) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.

considerato, infine, che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di sistematizzare la normativa antimafia oltre che quella concernente le misure di prevenzione e che per una efficace e penetrante azione di contrasto alla criminalità organizzata di carattere mafioso e similare, la riorganizzazione normativa risulta intervento assolutamente necessario, ma non sufficiente. A tali ri-

forme «a costo zero» vanno infatti affiancati, da subito, significativi investimenti volti al potenziamento organizzativo e funzionale delle strutture e degli operatori che contrastano direttamente il crimine organizzato;

appare, pertanto, assolutamente grave che in territori in cui insiste una elevata densità o attività di organizzazioni criminali i Tribunali e Procure della Repubblica operino in perdurante insufficienza di risorse, sia umane che strumentali. È dunque necessario ribadire la necessità di un significativo impegno del Governo volto:

a) ad assumere le opportune iniziative volte a conseguire l'obiettivo di incrementare significativamente la dotazione di personale dell'amministrazione della giustizia – sia giudicante che amministrativo – quale passaggio fondamentale per lo svolgimento dei processi penali, con priorità per le aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata e caratterizzate da una significativa incidenza di reati di grave allarme sociale;

b) a potenziare ulteriormente le dotazioni organiche e strumentali della Procura nazionale antimafia e della Direzione investigativa antimafia;

c) a rafforzare gli strumenti investigativi e di indagine vigenti, nell'ambito delle attività di contrasto e prevenzione dei reati connessi alla malavita organizzata;

d) a sostenere l'approvazione – dando in tal modo seguito all'impegno assunto con l'ordine del giorno n. G1 accolto dal Governo nella seduta del Senato del 3 agosto 2010 – dei seguenti disegni di legge: l'A.S. 1454 e l'A.S. 1445 in materia di «autoriciclaggio» e meccanismi di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari: l'A.S. 2299 e l'A.S. 2301 in materia di collaboratori di giustizia; l'A.S. 2199 in materia di scambio elettorale politico-mafioso; l'A.S. 582 e 2512 in materia di assunzione nella pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia;

esprimono parere contrario, salvo integrale accoglimento delle summenzionate osservazioni.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 3 agosto 2011

Plenaria

32^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà alla illustrazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 5.100 della relatrice Allegrini (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i subemendamenti all'emendamento 5.100, la relatrice ALLEGRINI (*PdL*) esprime parere contrario sul complesso dei subemendamenti.

Il sottosegretario CALIENDO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Le Commissioni riunite, con distinte e successive votazioni, respingono quindi tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 5.100.

Risulta invece approvato l'emendamento della relatrice 5.100 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), con conseguente preclusione e assorbimento degli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a favorire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge così come modificato.

La seduta termina alle ore 14,25.

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1969-B**

Art. 5.

5.100/6

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
GALPERTI, PERDUCA, Anna Maria SERAFINI

All'emendamento 5.100 lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al n. 1 sopprimere le parole da «e dopo la parola "600"» fino alla fine del periodo.

b) sopprimere il n. 2.

5.100/7

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
GALPERTI, PERDUCA, Anna Maria SERAFINI

All'emendamento 5.100 lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al n. 1. le parole: «600-ter, 3° comma, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies»;

b) sopprimere il n. 2.

Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano solo ai procedimenti per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

5.100/5

CASSON

All'emendamento 5.100 al numero 1) le parole: «600-ter, 3° comma, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis e 600-ter».

5.100/3

CASSON

All'emendamento 5.100 al numero 1) le parole: «600-ter, 3° comma, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis».

5.100/4

CASSON

All'emendamento 5.100 al numero 1) le parole: «600-ter, 3° comma, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-ter».

5.100/9

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, Anna Maria SERAFINI

All'emendamento 5.100 lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al n. 1, sopprimere le parole: «3° comma, »;*
- b) al n. 2, sopprimere le parole: «600-bis».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.-bis) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano solo ai procedimenti per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

5.100/1

LI GOTTI

All'emendamento 5.100 lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al n. 1, sopprimere le parole: «3° comma, »;*
 - b) al n. 2, sopprimere le parole: «600-bis».*
-

5.100/2

LI GOTTI

All'emendamento 5.100, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«a-bis) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

5.100/8

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, Anna Maria SERAFINI

All'emendamento 5.100 lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

Dopo la lettera a) inserire la seguente lettera a-bis): «Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano solo ai procedimenti per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

5.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) All'articolo 51:

1) al comma 3-bis alle parole "416, sesto comma", sono premesse le seguenti "414-bis,"; le parole: "416, sesto comma", sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto e settimo comma", e dopo la parola "600", sono aggiunte le seguenti "600-ter, 3° comma, 600-quater.1, 600-quinquies,»;

2) al comma 3-*quinqües* le parole: "600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinqües*," sono soppresse;».

5.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) *All'articolo 51:*

1) al comma 3-*bis* le parole: "416, sesto comma", sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto e settimo comma,";

2) al comma 3-*quinqües* le parole: "600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinqües*" sono soppresse.

5.2

CENTARO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*) al comma 3-*bis* dell'articolo 51, dopo la parola "600" sono aggiunte le seguenti "600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinqües*"».

5.1

CENTARO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*) al comma 3-*quinqües* dell'articolo 51, le parole: "600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinqües*» sono soppresse"».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 3 agosto 2011

Plenaria

563^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Gentile.*

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2803) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

(2804) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, constatato che non vi sono al momento interventi sui provvedimenti in titolo e in considerazione dei lavori dell'Assemblea, propone di avviare e concludere la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo in un'apposita seduta, che si terrà martedì 6 settembre 2011, alle ore 11.

Propone, altresì, di fissare per le ore 18 di venerdì 9 settembre 2011 il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione unanime conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte poi che nella seduta di martedì 6 settembre 2011, alle ore 11, il senatore Legnini svolgerà la propria relazione sui disegni di legge nn. 2566 e 2688, recanti disposizioni in favore di territori di montagna, sui quali il senatore Zanetta ha già relazionato nella seduta n. 544 del 29 giugno scorso. Successivamente, i Relatori potranno produrre un testo unificato, in riferimento al quale verrà fissato un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Accogliendo poi la richiesta formulata dal senatore LUSI (PD), comunica altresì che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della 13^a Commissione, al fine di avviare, dopo la pausa estiva, l'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 789 e 2671, in materia di tutela e valorizzazione dei piccoli comuni.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione, già convocate per il pomeriggio di oggi alle ore 15 e per la mattina di domani, giovedì 4 agosto 2011, alle ore 9, non avranno più luogo.

È altresì sconvocata la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per il pomeriggio di oggi alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 3 agosto 2011

Plenaria

313^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(143) MENARDI. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(263) Marco FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(754) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(2403) Riforma della legislazione in materia portuale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Il presidente GRILLO (*PdL*) illustra una nuova formulazione dell'emendamento già trasmesso alla Commissione Bilancio, in esito alla seduta dello scorso 21 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 3 agosto 2011, alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 128

Presidenza del Presidente
GRILLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ENAC IN MERITO ALL'ATTO
DEL GOVERNO N. 380*

Plenaria

314^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i
trasporti Misiti.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali (n. 380)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 39 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario MISITI fornisce i chiarimenti richiesti dal senatore Marco Filippi nel corso dell'ultima seduta. Per quanto attiene ai profili di incidenza dello schema di decreto legislativo in esame sulla struttura dell'ENAC, rilevato che la soluzione proposta nello schema di parere della Commissione differisce da quella delineata nello schema di decreto, concorda sul fatto che l'ENAC acquisti maggiore rilevanza in termini di po-

teri come autorità di vigilanza. Per gli aspetti afferenti alle tariffe aeroportuali, come è noto, i contratti di programma, che i gestori sottoscrivono con l'ENAC, rappresentano lo strumento attraverso il quale il concedente ed il concessionario fissano: il piano di ammodernamento ed ampliamento delle infrastrutture aeroportuali da realizzare nel quadriennio di vigenza dell'atto contrattuale; gli obiettivi annuali di qualità, di tutela ambientale e di efficientamento che sono imposti al gestore; la dinamica tariffaria che nel periodo oggetto del contratto assicura al concessionario l'integrale copertura dei costi sostenuti e la giusta remunerazione del capitale investito.

Pertanto, nella fissazione delle tariffe si deve tenere conto del recupero dei costi che il gestore sostiene per i servizi offerti agli utenti e degli interventi infrastrutturali che lo stesso si impegna a realizzare per rendere l'aeroporto competitivo rispetto agli altri. Nello schema di decreto sono indicati, infatti, all'articolo 10, i criteri base per la fissazione dei diritti aeroportuali: correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza; consultazione degli utenti aeroportuali; non discriminazione; allineamento con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico. La snellezza delle procedure e l'individuazione di un unico soggetto regolatore del settore darà senz'altro impulso al settore aeroportuale, permettendo l'avvio di nuovi interventi infrastrutturali negli aeroporti con conseguente innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi, in regime di libera concorrenza. Infatti, le nuove disposizioni, nell'introdurre procedure semplificate per l'approvazione della misura dei diritti aeroportuali, assicurano al gestore adeguate garanzie di stabilità tariffaria incentivandolo ad investire in opere di ampliamento ed ammodernamento degli impianti aeroportuali. Il miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi e delle opere infrastrutturali rappresenteranno gli indici di riferimento per la valutazione sul raggiungimento degli scopi primari che il provvedimento si prefigge.

Le previsioni dell'articolo 4 sono in linea con la filosofia del provvedimento, disponendo che l'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore di una rete aeroportuale ad applicare un sistema di tariffazione comune per gli aeroporti che fanno parte di questa rete medesima, al fine, anche, di incentivare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) esprime soddisfazione per la risposta al suo quesito sulla struttura dell'ENAC, in quanto la soluzione proposta dallo schema del decreto legislativo in esame non garantisce una reale terzietà, e afferma che la Commissione vigilerà sul recepimento dei pareri del Parlamento da parte del Governo, al fine di evitare che, come altre volte è successo in passato, l'autorità di settore sia priva dei necessari requisiti di indipendenza e terzietà. Rimane comunque qualche perplessità sulla conciliabilità dei vari compiti che l'ENAC è chiamato a svolgere. Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'applicabilità della direttiva

agli aeroporti di dimensioni più piccole, afferma che sarà opportuno concentrare l'attenzione sull'evoluzione delle dinamiche tariffarie.

Il presidente GRILLO sottolinea che i livelli tariffari devono essere funzionali ai necessari investimenti infrastrutturali.

Il sottosegretario MISITI ritiene che l'aumento di competitività potrà avere effetti virtuosi sulle tariffe e afferma che il Governo darà seguito alle indicazioni espresse dalla Commissione.

Il senatore MURA (*LNP*), alla luce del dibattito odierno, propone l'adozione dello schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni depositato nella seduta pomeridiana di ieri e allegato al resoconto della stessa.

Il presidente GRILLO, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti lo schema di parere suddetto che risulta approvato all'unanimità.

Il presidente GRILLO comunica che la memoria consegnata dal Presidente dell'ENAC, durante l'audizione informale in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltasi questa mattina, sarà disponibile per la pubblica consultazione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 3 agosto 2011

Plenaria

250^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che al termine della seduta odierna è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 125

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 3 agosto 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 149

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL TRIBUNALE PER I DIRITTI
DEL MALATO-GRUPPO VAL D'ANIENE SUI PROBLEMI DERIVANTI NEL TERRITO-
RIO VALLE DELL'ANIENE DALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSA-
RIO AD ACTA N. 80 DEL 2010 PER LA SANITÀ NEL LAZIO*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 3 agosto 2011

Plenaria

174^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il ministro per le politiche europee, Anna Maria Bernini.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, infine, che la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per le politiche europee

La PRESIDENTE, ringrazia, a nome dei membri della Commissione, il Ministro per le politiche europee per la sua partecipazione all'odierna seduta, congratulandosi per la nomina a titolare di un Dicastero chiamato ad interfacciare costantemente con la 14^a Commissione del Senato.

L'incontro odierno vuole rappresentare una prima presa di contatto tra il Ministro ed i Senatori, nonché una sorta di «anteprima» delle consuete dichiarazioni programmatiche che lo stesso Ministro renderà dopo la pausa estiva.

Al riguardo, ricorda che, alla ripresa dei lavori parlamentari, dovranno essere affrontati numerosi *dossier* di rilievo, quali l'esame, in terza lettura, del disegno di legge comunitaria 2010, provvedimento che, come è noto, ha avuto un *iter* piuttosto travagliato presso l'altro ramo del Parlamento, la riforma della legge n. 11 del 2005, all'esame presso la Commissione affari costituzionali, e la conclusione dell'indagine conoscitiva sul «Sistema Paese» nell'Unione europea.

Esprime la convinzione che, nella trattazione di queste, come anche di altre questioni di natura comunitaria, sarà possibile instaurare un clima di fruttuosa cooperazione con il nuovo rappresentante del Governo.

Il ministro Anna Maria BERNINI, dopo aver ringraziato la Presidente per l'indirizzo di benvenuto ricevuto, manifesta la certezza che, già a partire dal prossimo mese di settembre, sarà possibile creare un proficuo e costante canale di collegamento tra il *côté* governativo, da lei rappresentato, e l'istanza parlamentare della 14^a Commissione.

In dettaglio, si sofferma sull'esigenza di pervenire ad una celere approvazione del disegno di legge comunitaria 2010 – che, come ricordato dalla Presidente, ha registrato un percorso periglioso presso la Camera dei deputati – nel rispetto assoluto, naturalmente, delle prerogative parlamentari tipiche del Senato.

A tale proposito, informa che, in occasione dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, è stato presentato il disegno di legge comunitaria 2011, che si atteggia a strumento legislativo tecnicamente «leggero» e che ha, per ultimo, raccolto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni.

Non si permette, infine, di sottovalutare la fondamentale questione connessa alla rimodulazione della legge n. 11 del 2005 – ossia del provvedimento ordinamentale che regge il complessivo sistema di partecipazione dell'Italia all'Unione europea – rispetto alla quale si ripromette di infondere il proprio impegno prioritario.

Seguono alcuni interventi e commenti dei Senatori.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), dopo aver formulato, a nome del proprio Gruppo, l'augurio di buon lavoro al Ministro, tiene a precisare che l'opposizione ha sempre seguito, nelle questioni comunitarie, un approccio rigoroso a favore della costruzione europea e per la tutela dell'interesse del Paese.

La propria parte politica, quindi, continuerà a muoversi in questa direzione, senza alcun preconcetto spirito di contrapposizione, manifestando l'auspicio che, dal versante governativo, venga palesata, parimenti, una impostazione che veda nell'Unione europea e nell'attuazione del Trattato

di Lisbona un punto di riferimento imprescindibile per lo sviluppo dell'Italia.

Sotto tale profilo, sarebbe opportuno, ad esempio, che venga finalmente dismesso quello che può essere definito l'uso distorto della legge comunitaria annuale – invalso sempre di più negli ultimi anni – che ne ha fatto un provvedimento *omnibus*, ovvero il contenitore di una congerie eterogenea di disposizioni che nulla hanno a che vedere con l'adempimento degli obblighi comunitari.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) esprime le più vive congratulazioni per la designazione dell'onorevole Bernini a Ministro per le politiche europee, mettendo in evidenza, con l'occasione, come il nuovo esponente dell'Esecutivo sarà chiamato ad interloquire con una Commissione permanente – la 14^a, appunto – che si distingue per l'elevato tasso innovativo della sua attività ed azione legislativa.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) segnala al Ministro come la Commissione Politiche dell'Unione europea si sia contraddistinta con successo, nel corso della corrente legislatura, per la peculiare interpretazione del ruolo dei Parlamenti nazionali nella cosiddetta «fase ascendente» di formazione della legislazione europea, ai sensi delle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona che attribuiscono, come è noto, alle Camere nazionali la funzione di scrutinio dei criteri di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel rievocare lo spirito eminentemente europeistico che caratterizza l'azione dei diversi componenti la 14^a Commissione, mette in rilievo la duplice esigenza di adeguare la legislazione nazionale ai procedimenti di infrazione che tuttora gravano sull'Italia e di instaurare una idonea cinghia di trasmissione tra le realtà regionali del Paese e l'Unione europea.

Il senatore LUSI (*PD*), nel manifestare anch'egli il miglior augurio di buon lavoro al neo Ministro, esprime il proprio rammarico per la mancanza di consapevolezza, riscontrabile dal versante governativo, del ruolo determinante che dovrebbe vieppiù assumere il Ministro per le politiche europee.

Si tratta, a suo avviso, di un grave errore politico della classe dirigente che, al momento, detiene le leve del potere esecutivo, avere lasciato vacante per un così lungo periodo, e in tale tormentata fase di crisi economica, questa cruciale funzione governativa.

In sede di replica, il ministro Anna Maria BERNINI tiene a ringraziare in modo particolare tutti i membri della Commissione per l'accoglienza che le è stata riservata, che, sicuramente, prelude a rapporti di cooperazione improntati al rispetto reciproco, oltre che a proficui risultati.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17,15.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 486 di martedì 2 agosto 2011, seduta n. 314 della Commissione affari costituzionali (1^a), alla pagina 61, nell'intervento del Presidente, al settimo rigo del primo periodo, dopo la parola: «**29.1**» sopprimere le seguenti: «; 40.0.300; 40.0.302; 43.100/8».

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 486 di martedì 2 agosto 2011, seduta n. 312 della Commissione lavori pubblici e comunicazioni (8^a), alla pagina 364, trentaduesima riga, dopo la parola «merci» **inserire** le seguenti parole: «e che il trasporto merci avrebbe dovuto essere instradato su rotaia.».

Alla trentasettesima riga, dopo la parola «italiano.» **inserire** il seguente periodo: «Infatti il corridoio V, nel suo progetto originario, è fondamentale perché collega tra loro paesi che producono il 40 per cento del PIL europeo. L'ipotesi proposta da Burlando toglierebbe all'economia francese e a quella piemontese oltre 2.000 miliardi di vecchie lire.».

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 486 di martedì 2 agosto 2011, seduta n. 276 della Commissione igiene e sanità (12^a), alla pagina 383, ultima riga, **sostituire** l'emendamento «3.100» con l'emendamento «3.1000».

